



Comune di Civita d'Antino

REGOLAMENTO IN MATERIA DI PATROCINIO LEGALE E RIMBORSO SPESE LEGALI A DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI DEL COMUNE DI CIVITA D'ANTINO

(Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 22 del 26/07/2019)

Indice generale

Articolo 1 – Oggetto ed ambito di applicabilità

Articolo 2 – Esclusioni

Articolo 3 – Condizioni per l'ammissione al patrocinio legale o al rimborso delle spese legali

Articolo 4 – Rapporto di servizio, esercizio del mandato e carenza di conflitto di interessi

Articolo 5 – Definizione di “sentenza favorevole” nei procedimenti penali

Articolo 6 – Istanza per l'ammissione

Articolo 7 – Procedimento

Articolo 8 – Pagamento del compenso professionale

Articolo 9 – Restituzione delle somme in caso di non assoluzione

Articolo 10 - Norma transitoria

Articolo 11 – Rinvio ed entrata in vigore

Articolo 1 – Oggetto ed ambito di applicabilità

1. Le norme del presente regolamento disciplinano le condizioni, le modalità e le procedure per l'ammissione al beneficio della tutela legale per i dipendenti e gli amministratori del Comune di Civita d'Antino, qualora essi siano coinvolti in procedimenti di responsabilità civile, penale e amministrativo-contabile.
2. La tutela legale per i **dipendenti** è riconosciuta :
 - ✓ attraverso il **patrocinio legale**, laddove l'ente assume a proprio carico gli oneri di difesa sin dall'apertura di un procedimento penale o civile
 - ✓ ovvero per mezzo del **rimborso** delle spese legali alla conclusione del procedimento.
3. La medesima tutela prevista per i dipendenti è riconosciuta anche al **Segretario comunale**, ai sensi dell'art 49 del CCNL 16.05.2001, anche per le ipotesi di incarichi di reggenza o di supplenza.
4. Per gli **amministratori** è riconosciuto il beneficio del **rimborso**, in presenza dei requisiti stabiliti dalla legge e del presente regolamento.
5. Ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità amministrativo-contabile a carico di un dipendente o di un amministratore, è riconosciuto il rimborso delle spese legali nella misura liquidata dalla Corte dei Conti.

Articolo 2 – Esclusioni

1. Non possono avvalersi della tutela di cui al precedente articolo i collaboratori esterni e, comunque, coloro che non hanno un rapporto di servizio con il Comune di Civita d'Antino.

Articolo 3 – Condizioni per l'ammissione al patrocinio legale o al rimborso delle spese legali

1. Affinché possa procedersi al riconoscimento del patrocinio legale o al rimborso delle spese legali, deve essere preventivamente verificata la sussistenza dei seguenti presupposti:
 - a) sussistenza del rapporto di servizio per il dipendente o del mandato per l'amministratore;
 - b) assenza di conflitto di interessi con il Comune di Civita d'Antino;
 - c) comunicazione preventiva, sin dall'inizio, da parte dell'interessato, dell'apertura di un procedimento nei propri confronti con relativa istanza di ammissione al patrocinio o al rimborso delle spese legali che dovrà essere presentata nel rispetto dei termini e con le modalità previste dal successivo art 6;
 - d) assenza di dolo o colpa grave;
 - e) definizione del procedimento con sentenza/provvedimento favorevole all'amministratore o dipendente.

Articolo 4 – Rapporto di servizio, esercizio del mandato e carenza di conflitto di interessi

1. In ordine alla sussistenza del rapporto di servizio o del mandato, deve essere accertata la diretta connessione del contenzioso processuale o all'ufficio rivestito dal dipendente o alla carica espletata dall'amministratore. Pertanto gli atti ed i fatti che hanno dato origine al procedimento giudiziario devono essere in diretto rapporto con le mansioni svolte e devono essere connessi ai doveri di ufficio o all'espletamento del mandato. L'attività deve, inoltre, essere svolta in diretta connessione con i fini dell'ente ed essere imputabile all'amministrazione.

2. Per quanto concerne la carenza di conflitto di interessi tra gli atti compiuti dal dipendente o dall'amministratore ed il Comune di Civita d'Antino, deve essere accertata una diretta coincidenza degli interessi dell'ente e di quelli in capo al dipendente o all'amministratore.

3. Ferma restando la necessità di una specifica valutazione del caso concreto, anche all'esito delle risultanze del singolo procedimento, il conflitto di interessi è ravvisabile nelle seguenti ipotesi:

- a) in presenza di fatti e/o atti compiuti con dolo o colpa grave;
- b) quando il procedimento civile, contabile o penale deriva da iniziativa di ufficio dell'ente;
- c) quando l'ente si sia costituito parte civile nel giudizio penale nei confronti del dipendente o dell'amministratore imputato;
- d) quando il fatto contestato sia rilevante disciplinarmente;
- e) quando i fatti contestati in sede giudiziaria si pongono in contrasto con le norme del Codice di comportamento del Comune di Civita d'Antino ovvero quando il dipendente non abbia ottemperato all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 6-bis Legge 7 agosto 1990, n° 241.

Articolo 5 – Definizione di “sentenza favorevole” nei procedimenti penali

1. Per quanto riguarda i procedimenti penali, si ha “sentenza favorevole” ai fini del riconoscimento del patrocinio legale o del rimborso delle spese legali, in presenza degli altri requisiti previsti dagli articoli che precedono, nei seguenti casi:

- a) sentenza di assoluzione o sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere con formula piena e passata in giudicato;
- b) provvedimento di archiviazione del procedimento penale per infondatezza della notizia di reato.

2. Non si provvede comunque al pagamento delle spese in ipotesi di prescrizione del reato, amnistia, patteggiamento, ovvero in tutti i casi di estinzione del reato, anche per intervenuta oblazione.

Articolo 6 – Istanza per l'ammissione

1. Il dipendente e l'amministratore, per poter essere ammessi al patrocinio o al rimborso delle spese legali, debbono presentare apposita domanda all'amministrazione, indicando il nominativo del legale prescelto.

2. L'istanza deve contenere:

- a) la richiesta di ammissione al patrocinio o al rimborso, con l'indicazione del procedimento cui si riferisce e dei reati contestati;
- b) la comunicazione del nominativo del legale prescelto, corredata da preventivo di parcella, che dovrà essere contenuto entro i limiti previsti dal successivo art. 8;
- c) **in caso di patrocinio** la richiesta di gradimento in ordine al nominativo del legale;
- d) in caso di rimborso, l'impegno a comunicare, per ogni fase processuale, la decisione dell'autorità giudiziaria, anche in caso di condanna, trasmettendone una copia.

3. L'istanza di ammissione al rimborso con l'indicazione del proprio legale deve essere presentata prima del conferimento dell'incarico difensivo.

4. L'istanza di patrocinio deve essere presentata prima del formale conferimento dell'incarico difensivo.

Articolo 7 – Procedimento

1. Il Comune di Civita d'Antino verifica la sussistenza dei requisiti previsti dagli articoli che precedono, ai fini valutazione circa l'ammissibilità della tutela legale, attraverso un'istruttoria riservata.
2. La valutazione deve avvenire con la massima celerità e comunque in considerazione delle più vicine scadenze processuali, debitamente segnalate dal richiedente.
3. All'esito della valutazione, sulla richiesta di patrocinio si esprime la giunta comunale. In caso di concessione del patrocinio, il Responsabile del Servizio competente, stipula il contratto con il legale che ha ottenuto il gradimento ed assume il relativo impegno di spesa secondo i principi contabili generali ed applicati allegati al Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n° 118. In caso di diniego per la riscontrata carenza del requisito dell'assenza di conflitto di interessi, è fatta salva la possibilità di ripresentare domanda di rimborso all'esito del procedimento giudiziario.
4. Nel caso in cui l'ente sia dotato di polizza assicurativa sulla tutela legale, il Responsabile del competente Settore denuncia il sinistro nel rispetto dei termini contrattuali. Le eventuali spese eccedenti gli importi rimborsabili dall'Assicurazione sono a carico dell'Ente, in ogni caso entro il limite previsto dal successivo art. 8.

Articolo 8 – Pagamento del compenso professionale

1. Ai fini della liquidazione del rimborso, deve essere presentata parcella professionale quietanzata e corredata da una relazione esplicativa della attività professionali svolte, nonché da copia di tutti gli atti giustificativi delle varie voci che compongono la nota spese.
2. L'ente sostiene gli oneri per la difesa del dipendente ovvero le spese legali corrisposte dall'amministratore per un importo non superiore ai valori minimi dei parametri stabiliti con decreto del Ministro della Giustizia di cui all'articolo 13 comma 6 della Legge 31 dicembre 2012, n° 247.
3. Nel caso di assoluzione con vittoria di spese il dipendente è tenuto a rivalersi sulla controparte.
3. In presenza dei presupposti previsti dal presente regolamento, l'Ente assumerà a proprio carico le spese corrispondenti al compenso determinato per un solo avvocato secondo le modalità previste dai commi che precedono.

Articolo 9 – Restituzione delle somme in caso di non assoluzione

1. Nei casi in cui l'amministrazione abbia anticipato le spese per la difesa legale ed il procedimento si sia concluso in maniera non favorevole, il Comune di Civita d'Antino richiederà la restituzione delle somme anticipate.
2. In tal caso per i dipendenti è ammessa una restituzione rateale fino nel numero massimo di rate mensili stabilito con deliberazione della Giunta comunale, in relazione all'importo delle spese anticipate dall'Ente, con la maggiorazione degli interessi legali, mediante prelievo diretto sullo stipendio.

Articolo 10 - Norma transitoria

1. Le eventuali richieste di patrocinio o rimborso spese presentate al Comune in data antecedente alla formale approvazione del presente articolato e non ancora definite entro tale data, saranno disciplinate, ove compatibili, dalle disposizioni del presente testo.

Articolo 11 – Rinvio ed entrata in vigore

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, trovano applicazione le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia.
2. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di avvenuta esecutività della relativa delibera di approvazione.